



Studio Legale
Avv. LOREDANA DI FOLCO
Avv. LUCA ESPOSITO
Via Colle San Lorenzo, 1
03036 Isola del Liri (Fr)
Tel. 0776/803126 – Fax 0776/800492

TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Per:

Antonucci Romano + 28, rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Di Folco e dall'Avv. Luca Esposito;

Contro:

Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Soc. Coop. Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Acanfora;

Giudice: Dott. Massimo Lisi

N.R.G. 563/2014

Udienza: 10 giugno 2015

NOTE AUTORIZZATE

1. Nelle note autorizzate del 14/05/2015 la cooperativa resistente toma anzitutto sull'argomento, già trattato nella memoria difensiva di costituzione, per cui non si sarebbe in presenza nel caso di specie di un subentro nell'appalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 37 del ccnl.

L'argomento si fonda anzitutto sull'affermazione che «... sebbene i servizi affidati alla Cooperativa fossero gli stessi di quelli in essere alla Frosinone Multiservizi, in realtà la Sol.Co. si aggiudicava un nuovo appalto».

Nella sua sinteticità tale affermazione non può che essere interpretata nel senso che alcun rapporto vi è stato tra i due appalti se non la comunanza dei servizi affidati.

Ebbene, proprio tale comunanza, diversamente da quanto (implicitamente) affermato da controparte, costruisce la condizione necessaria e sufficiente affinché si sia in presenza di un subentro.

«Il testo contrattuale prevede con chiarezza il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della cooperativa subentrante, mantenendo, a prestazioni invariate, le stesse condizioni di trattamento di cui sin lì avevano fruito. Il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante deve dunque intendersi nell'ottica di quello scopo, enunciato in premessa, "di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale": è peraltro un diritto non assoluto, nel senso che in base alla clausola D), qualora vi siano "modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro", le parti si dovranno attivare al fine di reperire diverse collocazioni occupazionali per i lavoratori eccedenti, eventualmente con orari diversi, ma comunque "in mansioni equivalenti" (e, deve intendersi, con equivalente trattamento retributivo) [...]

L'art. 37 CCNL impone quindi il passaggio diretto, ergo alle stesse condizioni, dei lavoratori già in forza sull'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante, nel caso in cui l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto restino invariate, non potendo incidere sull'applicazione o meno della norma la forma dell'appalto (attesa anche la ampia dicitura dell'art. 37 che si riferisce a tutti i casi di appalto, convenzione o accreditamento) ma dovendo piuttosto la subentrante dare conto delle ragioni al mancato adempimento all'obbligo de quo, ragioni legittimamente riconducibili

esclusivamente alla clausola sub D) del succitato articolo» (così Tribunale di Campobasso, Sez. Lav., sentenza n. 7 dell'8.01.2013).

Sotto altro profilo, la resistente esclude l'applicabilità dell'art. 37 del ccnl per la diversa consistenza dell'orario di lavoro contrattuale che avrebbe potuto riconoscere ai lavoratori addetti all'appalto.

Ma anche tale affermazione si palesa del tutto irrilevante ai fini del decidere.

Si è già evidenziato nelle precedenti note autorizzate che il monte ore aggiudicato alla Cooperativa Solco era identico a quello del servizio prestato, a seguito di ripetute riduzioni di appalto, dalla Frosinone Multiservizi all'epoca del subentro, con conseguente piena operatività dell'art. 37, lettera B, del ccnl per le cooperative sociali.

La norma stabilisce, infatti, un'unica deroga all'obbligo di assunzione in ipotesi di modificazione *"nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente"*, ossia in ipotesi di modifica del contenuto del contratto di appalto.

La circostanza di una tale modificazione, peraltro non dedotta prima ancora che non dimostrata dalla controparte, è stata smentita dalla prova orale offerta dai ricorrenti.

La difesa avversaria attribuisce, invece, rilevanza alla circostanza che i ricorrenti fossero stati in precedenza assunti dalla Frosinone Multiservizi con contratto di lavoro a 30 ore settimanali, ma alcun ruolo il ccnl attribuisce a tale elemento, in quanto meramente interno al contratto stipulato tra i singoli lavoratori e la precedente datrice di lavoro.

Ci si riporta sul punto a quanto dedotto nelle precedenti note.

2. Quanto alla violazione delle regole procedurali, come già riferito nelle precedenti note, è emerso nel corso del giudizio che la resistente ha condotto trattative separate con la varie OO.SS. in sedi diverse da quella ufficiale della DTL.

E' anche emerso che in tali trattative non ha coinvolto USB Lavoro Privato, cui aderiscono tutti i ricorrenti.

Tale circostanza era stata artatamente omessa dalla Sol.Co. nelle difese svolte al momento della costituzione in giudizio; il che dimostra non solo l'aperta violazione delle regole imposte dal ccnl, volte a garantire, naturalmente, la posizione di tutti i lavoratori prescindendo dalla loro affiliazione sindacale, ma altresì la consapevolezza da parte della società della scorrettezza del proprio operato.

* * *

Ci si riporta per tutto quanto non espressamente dedotto a tutte le precedenti istanze e difese e si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Isola del Liri/Frosinone, data del deposito

Avv. Loredana Di Folco

Avv. Luca Esposito